



Marcella Clara RENI
Notaio

Numero 61852 del Repertorio

Raccolta N° 17717

**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
DELL'ASSOCIAZIONE "AMICI DI GOEL"**

con sede in Gioiosa Ionica

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno il ventisette maggio alle ore sedici in Palmi, nel mio studio al Corso Garibaldi n.ro 94; innanzi a me **Marcella Clara Reni**, notaio in Palmi, iscritta nel Ruolo Notarile del Distretto di Palmi;

su richiesta di

SORACE Maria Paola, nata a Caulonia il 7 luglio 1968, nella qualità di Presidente "pro tempore" del Consiglio Direttivo dell'Associazione denominata **"AMICI DI GOEL"**, con sede in Gioiosa Ionica alla via Limina n.ro 3, codice fiscale 90032770803;

procedo

alla redazione, ai sensi dell'art.73, comma 2, secondo periodo, del D.L. n. 18 del 2020, del Verbale di Assemblea dei soci dell'Associazione **"AMICI DI GOEL"**.

All'uopo, io notaio do atto di quanto segue.

Ai sensi del vigente Statuto sociale, assume la Presidenza dell'assemblea il Presidente dell'Associazione Sorace Maria Paola la quale, intervenuta mediante collegamento in audio-video conferenza, mediante la piattaforma Jitsi avendolo autonomamente verificato, dichiara che:

- l'Assemblea è stata regolarmente convocata nelle forme statutarie in questo giorno e ora, in seconda convocazione, mediante comunicazione via mail inviata a tutti gli aventi diritto in data 11 maggio 2021, prevedendo il suo svolgimento esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, ai sensi dell'art.73, comma 2, secondo periodo, D.L. n. 18 del 2020 e successive mm.ii.;
 - ai sensi dell'art.73, comma 2, secondo periodo, D.L. n. 18 del 2020 e successive mm.ii., l'avviso di convocazione ha previsto che non sia necessario che si trovino nel medesimo luogo il Presidente dell'assemblea e il notaio verbalizzante;
 - ai sensi dell'art.73, comma 2, primo e secondo periodo, D.L. n. 18 del 2020 e successive mm.ii., l'avviso di convocazione ha autorizzato il voto in via elettronica;
 - sono presenti numero sei associati che assistono all'assemblea in audio - video conferenza mediante la piattaforma Jitsi come verificato dal Presidente;
 - del Consiglio Direttivo sono presenti, oltre ad essa comparsa, i consiglieri Signori Bantel Gerhard, Caria Stefano e Jeraci Patrizia;
 - come dichiara essa comparsa, la convocazione è stata effettuata ritualmente, come da idonea documentazione in atti dell'associazione, i presenti sono legittimati a partecipare all'assemblea e gli associati a votare in essa.
- La comparsa, pertanto, essendo presenti sei associati aven-

Registrato a PALMI

il 28 maggio 2021

al n. 1611 S. IT



ti diritto di intervento e di voto in assemblea, accertata la regolarità della costituzione, l'identità e la legittimazione dei presenti,

dichiara

validamente costituita l'assemblea ai sensi dell'art.13 dello statuto e atta a deliberare sul seguente

Ordine del giorno

- **Modifiche statutarie per adeguamento decreto Terzo Settore;**
- **Varie ed eventuali.**

Passando alla trattazione del primo argomento posto all'ordine del giorno, il Presidente ricorda che l'Associazione, pur operando egregiamente e con plauso degli associati nel settore di attività di cui allo Statuto associativo, non ha mai chiesto il riconoscimento giuridico ed espone all'assemblea l'opportunità di adottare un nuovo statuto per adeguarlo alla normativa del Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni) in modo da potersi iscrivere nella Sezione Associazioni riconosciute del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Precisa che ai sensi dell'art.101, comma 2 del d. lgs. 3/8/2018 n.105 e successive modifiche ed integrazioni, lo statuto integrato e modificato in applicazione della normativa del Terzo Settore entrerà in vigore solo dall'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e fino a quel momento e senza soluzione di continuità l'ente continuerà ad essere regolato dallo statuto preesistente. io notaio do quindi lettura del nuovo testo dello statuto sociale che è stato predisposto e che dovrà regolare la vita dell'associazione. Terminata la lettura, il Presidente propone, all'assemblea di approvare lo statuto nel nuovo testo di cui io notaio ho appena finito di dare lettura. Si apre la discussione al termine della quale, l'assemblea all'unanimità, con voto palese

DELIBERA

1) di approvare il nuovo testo dello statuto sociale in precedenza letto che, in originale, si allega al presente atto sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale e di aggiungere alla denominazione la dizione "Organizzazione Di Volontariato" o il suo acronimo "ODV".

Il nuovo statuto viene approvato sotto la condizione sospensiva della iscrizione al R.U.N.T.S.: pertanto lo statuto appena approvato acquisterà efficacia dalla iscrizione a detto Registro, e fino a quel momento e senza soluzione di continuità l'associazione continuerà ad essere regolata dallo statuto preesistente, che cesserà di efficacia all'iscrizione nel suddetto Registro;

2) di delegare il Presidente a provvedere alla iscrizione nel RUNTS, allorquando diverrà operativo in conseguenza all'emanazione del Decreto del Ministro del lavoro delle Politiche Sociali del 5 settembre 2020 n.ro 106 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 21 otto-

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"AMICI DI GOEL ODV"

Denominazione-Sede-Durata

Art.1

L'Associazione denominata "AMICI DI GOEL ODV" svolge la sua attività ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche. L'Associazione ha durata illimitata.

Art.2

L'associazione ha sede in Gioiosa Ionica alla contrada Limina n.ro 3.

Per il conseguimento degli scopi istituzionali, l'Associazione potrà operare in Italia ed all'estero senza preclusioni, potrà istituire recapiti e temporanee domiciliazioni in ogni luogo anche presso altre associazioni, teatri, enti ed istituzioni.

Potrà inoltre istituire, su delibera del Consiglio Direttivo, uffici e sedi operative altrove.

Le variazioni di indirizzo all'interno del Comune non costituiscono modificazioni dello Statuto.

Scopi

Art.3

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, prevalentemente in favore di terzi, di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art.5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- attività culturali di interesse sociale con finalità educative (lettera D, Art. 5 Codice del terzo settore);
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (lettera F, Art. 5 Codice del terzo settore);
- organizzazione e gestione di attività culturali, inclusa la cultura enogastronomica, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lettera I, Art. 5 Codice del terzo settore);
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (lettera K, Art. 5 Codice del terzo settore);
- sostegno alla diffusione di prodotti biologici, inclusi mercatini bio e attività di ristorazione che utilizzino prodotti bio, agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive

ALLEGATO "A"

AL N.RO DI REPERT.

61852/17717



- modificazioni (lettera S, Art. 5 Codice del terzo settore);
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (lettera T, Art. 5 Codice del terzo settore);
 - beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (lettera U, Art. 5 Codice del terzo settore);
 - promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (lettera V, Art. 5 Codice del terzo settore);
 - promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (lettera W, Art. 5 Codice del terzo settore);
 - azioni volte al sostegno e alla tutela dell'ambiente a difesa di qualsivoglia forma di vita e contro qualsiasi forma di inquinamento. Con particolare riguardo alle problematiche della gestione dei rifiuti, del riscaldamento globale, elettrosmog, pesticidi;
 - promozione e coordinamento di azioni volte alla tutela e al rispetto della libertà di pensiero, libertà di espressione e di protezione della salute di ogni persona;
 - promozione di azioni rivolte alla tutela e alla difesa della responsabilità genitoriale;
 - promozione di attività di sensibilizzazione ed informazione rivolte alla lotta contro tutte le forme di violenza di genere e violenza contro le donne ed i minori;
 - sostegno a sistemi economici equo solidali;
 - studio e approfondimento delle problematiche legate all'economia di mercato con ricaduta sul welfare;
 - promozione della cultura in ogni sua forma: giuridica, economica, sociale, etnica, artistica.

L'associazione per il raggiungimento dei propri scopi potrà compiere tutte le attività negoziali e promuovere la partecipazione diretta e indiretta dei suoi soci e sostenitori, ad ogni attività che si renda necessaria per la penetrazione dei valori che l'associazione intende sostenere. L'associazione persegue lo scopo sociale attraverso ogni tipo di intervento consentito dalla normativa vigente sulle organizzazioni di volontariato.

L'associazione è stata promossa da GOEL - Gruppo Cooperativo. Nasce per essere espressione del volontariato in GOEL - Gruppo Cooperativo, e, pertanto, ne condivide valori e orientamenti.

L'associazione condivide con GOEL - Gruppo Cooperativo lo scopo del cambiamento e del riscatto della Calabria avendo come criteri l'affermazione piena della libertà da poteri oppressivi e logiche clientelari, la democrazia effettiva attraverso la pratica diffusa della partecipazione e della sussidiarietà, l'equità sociale ed economica, la meritocrazia, la pari opportunità delle persone e fasce sociali più deboli e marginali, la pari dignità per tutti, il bene comune delle comunità locali e dei territori, la solidarietà tra territori e tra gruppi sociali, la non violenza attiva come via maestra di risoluzione dei conflitti, la salvaguardia dell'ambiente e dell'ecosistema in funzione dell'umanità, la libertà di mercato e la sua effettiva accessibilità, la libertà di concorrenza.

L'associazione si adopererà per opporsi ad ogni movimento di potere che, viceversa, contrasta tutto ciò ovvero opera all'insegna di uno o più dei seguenti disvalori: violenza, sopraffazione, elitarismo, clientelismo, controllo e manipolazione del consenso, segretezza, mutualismo escludente e legato alle appartenenze di potere, utilizzo privato di risorse pubbliche, controllo sociale attraverso la precarietà, condizionamento a fini speculativi e privati della libertà economica e di mercato. Pur opponendosi, GOEL intende salvaguardare sempre le singole persone, che vanno in ogni caso tutelate nella loro dignità e nella possibilità reale di poter cambiare. Inoltre GOEL non intende "vincere", ma piuttosto "con-vincere", intendendo con ciò sia l'atteggiamento di perseguire la persuasione e il consenso come strumento di cambiamento vero e duraturo, sia l'idea del "vincere-con", ovvero la convinzione che i percorsi etici di cambiamento devono essere una vittoria per tutti, consentendo di "vincere insieme", e producendo il minor numero possibile di "sconfitti".

I cambiamenti veri e duraturi sono quelli che non producono vincitori e vinti, ma dove tutti vincono insieme.

GOEL promuove una visione di stato democratico basata su una reale partecipazione dal basso costruita sul criterio sussidiarietà verticale, in cui tutto ciò che può essere deciso ed operato dalla comunità territoriale più prossima non deve essere ad essa alienato, in cui la collettività che abita i territori è essa stessa lo Stato, in cui la rappresentanza politica è espressa e legittimata dal popolo solo nella misura in cui è al servizio della collettività e del bene comune, in cui la burocrazia e le istituzioni sono espressioni funzionali al servizio del popolo, da esso legittimati e ad esso subordinati attraverso il sistema democratico.

GOEL promuove l'"etica efficace", intendendo con ciò un'etica che ha come criterio fondante i suoi destinatari più deboli, chi patisce i problemi e la sofferenza, ed - in



particolare - essa si misura sulla sua capacità di rimuovere da costoro le cause e, gli effetti di questa condizione.

L'etica non può accontentarsi di essere solo giusta, ma deve essere anche efficace. L'etica è efficace se risolve i problemi senza crearne altri, in tutti i campi: economia, società, politica, ambiente, imprenditoria, ecc. Per rendere l'etica efficace GOEL persegue ogni forma di innovazione, ricerca e sviluppo orientati a tal fine.

GOEL si struttura come comunità di persone, famiglie, gruppi e imprese che - pur operando in settori distinti - sono legati da una comunione di valori e un unico percorso di riscatto, una comunità solidale pronta a sostenersi reciprocamente e a creare forme di mutualità e reciprocità allargata. Una comunità aperta, solidale al proprio interno ma anche all'esterno, che non condiziona la propria solidarietà all'appartenenza o alle alleanze.

GOEL rispetta e riconosce ogni convinzione di fede purché sia non violenta e rispettosa delle altrui differenze, tuttavia riconosce che alle origini del suo percorso vi è una comunione di fede in Gesù di Nazareth e nel suo Vangelo.

Condividendo pienamente tale base culturale e valoriale, l'associazione fa parte e aderisce a GOEL - Gruppo Cooperativo, e a tutte le successive evoluzioni e modificazioni dello stesso nel corso del tempo.

Il raggiungimento di tali finalità, per l'associazione, avverrà principalmente attraverso:

a. il sostegno, con tutte le forme di volontariato consentite dalla legge, delle attività sociali e culturali di "GOEL cooperativa sociale", di "Consorzio Sociale GOEL" e tutti i soci che ne fanno parte, di "Made In GOEL" e di tutti i soci che ne fanno parte, di "GOEL Bio" e di tutti i soci che ne fanno parte, di tutte le realtà che attualmente e in futuro fanno e faranno parte di "GOEL - Gruppo Cooperativo", in ogni tipologia di attività che sia compatibile con la legge 266/91, con il D. Lgs 117/2017, in virtù delle finalità etiche, di bene comune e di riscatto sociali che essi perseguono;

b. il sostegno dei soggetti di cui al comma a) attraverso ogni forma di raccolta fondi, fund-raising, donazione di beni o servizi;

c. il sostegno dei soggetti di cui al comma a) nelle azioni di comunicazione, informazione, diffusione dei risultati e aiutandoli a mantenere una buona reputazione.

L'associazione riconosce che GOEL è un marchio registrato concesso in uso, tramite apposito contratto, dal legittimo proprietario fin tanto che le finalità dell'associazione rimangono legate a GOEL - Gruppo Cooperativo. Si impegna fin d'ora a cambiare la propria denominazione nel caso in cui l'associazione si allontanasse da GOEL - Gruppo Cooperativo o ne venisse allontanata.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art.6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art.7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti. L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di socio.

L'Associazione può infine raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo. Tale attività può anche essere esercitata mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore.

Patrimonio e mezzi finanziari

Art.4

Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Per il conseguimento degli scopi suddetti l'Associazione si avvarrà dei seguenti mezzi:

- A) quote associative;
- B) contributi dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni, di Enti locali in genere, dell'Unione Europea e di ogni altro Ente e organismo anche internazionale;
- C) donazioni e lasciti testamentari;
- D) rendite patrimoniali;
- E) erogazioni volontarie di associati o terzi, persone fisiche o enti;
- F) rimborsi da attività di interesse generale, indicate nel presente statuto, di cui all'art.5 del Codice del Terzo



settore;

G) proventi dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art.6 del Codice del Terzo settore;

H) proventi da attività di raccolta fondi di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore.

Art.5

Il patrimonio si compone di:

a) un **Fondo di Dotazione** di valore non inferiore ad Euro 15.000,00 (quindicimila), che costituisce il patrimonio minimo dell'associazione strumentale al conseguimento ed al mantenimento della personalità giuridica.

Il Fondo di Dotazione è rappresentato da denaro ovvero da beni diversi, purché suscettibili di valutazione economica, il cui valore deve risultare da una perizia giurata redatta da un revisore legale o società di revisione regolarmente iscritti nel registro dei revisori legali.

Il valore del Fondo di Dotazione deve essere mantenuto nella sua consistenza. Qualora risulti che sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio Direttivo o, in caso di sua inerzia, l'Organo di Controllo devono senza indugio convocare l'Assemblea per deliberare la sua ricostituzione ovvero la continuazione dell'attività nella forma di associazione senza personalità giuridica;

b) un **Fondo di gestione** che comprende il valore di tutti gli altri beni.

In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo. Sono considerate operazioni di distribuzioni indiretta di utili le seguenti attività:

- la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali, di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze, o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

- la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di lavoro, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale;

- l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a

condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonchè alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale;

- la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento.

Organi dell'Associazione

Art. 6

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea degli Associati;
- L'Organo di amministrazione denominato Consiglio direttivo;
- Il Presidente;
- L'Organo di controllo, al ricorrere dei requisiti previsti dal Codice del terzo Settore, o il Revisore Unico.

I componenti degli organi associativi non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza dalla loro carica, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'espletamento del loro mandato.

Associati

Art. 7

Il termine associati indica le persone che, condividendo i principi emergenti dal presente statuto, collaborano attivamente e personalmente al perseguimento dello scopo istituzionale e all'esercizio delle attività che ne sono l'esplicazione.

Sono associati i fondatori dell'Associazione e coloro che successivamente alla costituzione vengono ammessi a farne parte con deliberazione dell'organo amministrativo.

Possono essere Soci anche tutti gli altri enti che la legge autorizza ad essere associati alle O.D.V..

Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone.

Gli associati sono dunque tenuti all'adempimento, sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni associative, fra i quali l'obbligo di contribuire alle necessità economiche dell'Associazione mediante il pagamento della quota associativa fissata periodicamente dall'Organo Amministrativo.



Criteri di ammissione ed esclusione dei soci:

L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta (contenente dati anagrafici - nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica, curriculum vitae dettagliato - e la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi) da parte degli interessati al Consiglio Direttivo. La domanda scritta dovrà descrivere e connotare la propria disponibilità di volontariato, in particolare descrivendo le competenze messe a disposizione, gli orari e il monte ore di disponibilità e le modalità di erogazione del servizio volontario; tale offerta di volontariato è oggetto di valutazione di compatibilità da parte del Consiglio Direttivo.

Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio direttivo, che deciderà sul loro accoglimento a maggioranza dei presenti secondo le modalità di voto deliberate di volta in volta dal consiglio: l'accettazione della domanda di ammissione non deve essere comunicata all'interessato.

Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

Il Consiglio direttivo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sul rigetto si pronunci l'Assemblea dei soci, la quale, se non appositamente convocata, delibererà in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti successivamente dal presente articolo. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

La qualità di socio si perde per recesso, per esclusione o per decesso.

Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione.

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo con verbale motivato, con possibilità del socio escluso di ricorrere, entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione dell'esclusione, contro tale esclusione all'assemblea dei soci che delibererà dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato, se lo riterrà utile o necessario.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata dal Consiglio Direttivo agli associati esclusi alternativamente

con: pubblicazione degli elenchi degli esclusi presso le sedi dell'Associazione, pubblicazione sui siti o sulle pagine internet dell'Associazione, per mezzo di messaggi telefonici del tipo Sms, app di messaggistica o similari inviati direttamente agli interessati.

L'esclusione dell'associato è deliberata dal Consiglio Direttivo per giusta causa nel caso di:

- a) mancato versamento della quota associativa nei modi e nei termini individuati periodicamente dal Consiglio Direttivo; tali regole potranno essere inserite in un apposito Regolamento di Amministrazione;
- b) comportamento incompatibile con gli scopi sociali od ostile all'Associazione;
- c) persistenti violazioni degli obblighi statutari o regolamentari;
- d) danni morali e materiali arrecati ad uno o più realtà - o loro associati - di GOEL - Gruppo Cooperativo, danni morali e materiali arrecati all'Associazione medesima e comunque in ogni altro caso in cui il socio svolga attività in dimostrato contrasto o competizione con gli interessi e gli obiettivi dell'Associazione e/o di GOEL - Gruppo Cooperativo;
- e) avere precedenti penali;
- f) inattività come volontaria/o nei termini delle disponibilità approvate dal Consiglio al momento dell'ingresso del socio ed eventualmente ridefinite dal Consiglio successivamente.

L'esclusione ha effetto dal giorno successivo alla pubblicazione o esposizione degli elenchi degli esclusi presso le sedi o sui siti o sulle pagine internet dell'Associazione o per mezzo di messaggi telefonici del tipo Sms, app di messaggistica o similari inviati direttamente agli interessati.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Doveri e diritti degli associati

I soci sono obbligati:

- ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione;
- a tenere un comportamento improntato all'insegna della correttezza e buona fede;
- a svolgere con continuità la propria attività di volontariato in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, secondo quanto concordato con il Consiglio Direttivo;
- a versare la quota associativa.

I soci hanno diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse



dall'Associazione;

- a partecipare all'Assemblea con diritto di voto, a far verbalizzare le proprie opposizioni e consultare i verbali delle riunioni degli organi sociali;
- ad accedere alle cariche associative;
- ad esaminare i libri sociali;
- ad essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento, a frequentare i locali dell'associazione;
- a partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- a concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività attraverso l'attività degli organi sociali;
- ad essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate preventivamente autorizzate dal consiglio direttivo o Direttori delegati, a prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- a prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune nè di altri cespiti di proprietà dell'associazione. I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Assemblea degli associati

Art. 8

L'Assemblea è formata da tutti i soci, aventi diritto al voto deliberante e può essere ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea ordinaria ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi dell'Associazione, l'Organo di Controllo e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio previsto dalle norme di legge in materia per gli Enti del Terzo Settore;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sul ricorso presentato dagli associati esclusi;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza, o che il Consiglio Direttivo discrezionalmente affida all'assemblea.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- lo scioglimento, la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione.

Convocazione dell'Assemblea

Art. 9

Le Assemblee dei soci sono ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea Ordinaria è convocata su delibera del Consiglio Direttivo o su richiesta del Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo, entro il 30 aprile di ogni anno o comunque entro i termini stabiliti per gli enti del Terzo Settore e ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità.

L'Assemblea può essere convocata anche per richiesta, motivata e sottoscritta, di almeno 1/3 (un terzo) dei soci.

L'Assemblea degli associati verrà convocata almeno 15 (quindici) giorni prima della data stabilita per l'adunanza alternativamente con: pubblicazione dell'avviso presso le sedi dell'Associazione, sui siti o sulle pagine internet dell'Associazione, o a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione, contenente l'ordine del giorno, il luogo, il giorno e l'ora della convocazione, nonché gli stessi elementi per la seconda convocazione che dovrà essere fissata ad almeno 24 (ventiquattro) ore di distanza dalla prima convocazione.

L'Assemblea Straordinaria è convocata su delibera del Consiglio Direttivo o su richiesta del Presidente dello stesso almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'adunanza mediante: pubblicazione dell'avviso presso le sedi dell'Associazione, sui siti o sulle pagine internet dell'Associazione, o a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione, contenente l'ordine del giorno, il luogo, il giorno e l'ora della convocazione, nonché gli stessi elementi per la seconda convocazione che dovrà essere fissata ad almeno 24 (ventiquattro) ore di distanza dalla prima convocazione.

All'Assemblea intervengono gli associati in regola con il versamento della quota dell'anno in cui è indetta l'Assemblea stessa, e i componenti del Consiglio direttivo.

Art. 10

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in mancanza dal Vicepresidente, in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina a maggioranza relativa il proprio Presidente. L'Assemblea nomina altresì il Segretario dell'Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea dirige i lavori, concede e toglie la parola, mantiene l'ordine e può espellere coloro che turbino il regolare andamento della riunione; per ogni altra sanzione il Presidente deve investire il Consiglio Direttivo.

L'Assemblea può essere convocata anche al di fuori della sede sociale e la partecipazione dei soci può avere luogo anche in collegamento telematico con l'espressione del voto espresso con modalità elettronica.

Art. 11



Le adunanze dell'Assemblea ordinaria in prima convocazione sono valide se è presente la maggioranza dei soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti, che decideranno, poi, a maggioranza.

E' inoltre ammessa la possibilità che le assemblee si svolgano per videoconferenza ovvero per teleconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli associati. In particolare è necessario che:

- sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti e regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- vengano indicati, nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nei luoghi ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Per modificare lo statuto e l'atto costitutivo nelle assemblee straordinarie occorre la presenza di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati in prima convocazione e qualunque numero di associati in seconda convocazione con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per la modifica dell'art.3 del presente statuto sarà necessaria la maggioranza favorevole di almeno i tre quarti dei soci aventi diritto al voto per deliberare.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria, escluse le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'associazione e la modifica dello statuto e l'atto costitutivo, sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

È ammesso farsi rappresentare nelle Assemblee, nelle discussioni, deliberazioni, da altri aventi il diritto a partecipare all'Assemblea, mediante delega specifica, con effetto anche per le successive convocazioni, ma nessuno può essere portatore di più di tre deleghe.

Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità al

presente Statuto, obbligano i soci, anche se assenti, dissenzienti od astenuti dal voto. Delle riunioni dell'Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Consiglio direttivo

Art.12

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri nominati dall'Assemblea Ordinaria compreso tra 3 (tre) e 11 (undici).

Il Consiglio Direttivo:

- A. predispone il bilancio consuntivo dell'Associazione;
- B. stabilisce gli indirizzi generali per le attività dell'Associazione in attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci;
- C. stabilisce la quota di iscrizione all'Associazione, e può disciplinare la procedura, i termini ed ogni altro aspetto che ne regolamenti l'applicazione, disciplina che potrà essere inserita in un Regolamento di Adesione;
- D. delibera su tutti i negozi attivi e passivi e sulle liti che interessano l'Associazione;
- E. delibera sull'accettazione delle domande di ammissione dei soci e sull'esclusione degli stessi;
- F. delibera sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad Enti ed Istituzioni pubbliche e private che interessino l'attività dell'Associazione stessa designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci;
- G. detiene ogni altro e più esteso potere che non sia attribuito espressamente ad altri organi del presente statuto;
- H. nomina al suo interno il presidente, un tesoriere, un segretario e un vicepresidente;
- I. Predispone il Regolamento di Amministrazione, il Regolamento di Adesione ed ogni altro regolamento, utile o necessario, che, per avere efficacia, dovrà essere proposto per la ratifica all'assemblea dei soci.

Art.13

Il Consiglio Direttivo rimane in carica per la durata di anni 3 (tre) ed i suoi membri possono essere rieletti alla scadenza del mandato. I membri che cesseranno saranno sostituiti con elezioni da parte dei membri rimanenti (primi dei non eletti alla precedente elezione) ed il loro mandato scadrà assieme a quello dell'intero Consiglio. Il Consiglio Direttivo decade qualora si dimetta la maggioranza dei membri del Consiglio stesso.

Il Consiglio Direttivo nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di Organi consultivi di studio o di indirizzo nominate dal consiglio stesso, composte da soci e non soci.

Art.14

Il Consiglio Direttivo si riunisce sempre in unica



convocazione, possibilmente una volta a trimestre, e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, o quando lo richiedano almeno tre consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal presidente mediante comunicazione dell'ordine del giorno con almeno due giorni di anticipo.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o dal Vice Presidente o, in loro assenza, da un consigliere designato dai presenti.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Tutti gli organi dell'Associazione sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: per esse si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti l'Organo di Controllo.

Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

a) che sia consentita al Presidente del Consiglio l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;

b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;

c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

Art.15

I componenti del Consiglio direttivo che senza giustificato motivo non intervengono a tre riunioni consecutive vengono dichiarati decaduti dalla carica.

Art.16

Le dimissioni, per qualsiasi causa, di un membro del Consiglio direttivo devono essere iscritte dal Presidente fra gli argomenti all'ordine del giorno della prima adunanza

successiva alla data di comunicazione delle stesse. Nel caso il Consiglio deliberi l'accettazione delle dimissioni, il Presidente ne dà immediato avviso all'Amministrazione o Ente cui compete la designazione del successore. Il Consigliere nominato in sostituzione resta in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio.

Art.17

Novanta giorni prima della scadenza del mandato del Consiglio direttivo, il Presidente deve richiedere alle Amministrazioni o agli Enti interessati la designazione dei nuovi rappresentanti, perché si possa procedere al rinnovo del Consiglio.

Il Consiglio scaduto resta in carica fino all'insediamento del nuovo nei limiti e con i poteri previsti dalle disposizioni di legge vigenti.

Presidente

Art.18

Il Presidente del Consiglio direttivo esercita tutte le funzioni che gli sono conferite dalla legge e dal presente statuto e chi gli siano state delegate.

Vigila e dirige tutta l'attività dell'Associazione, firma la corrispondenza e gli atti d'ufficio. Il Presidente, con il nullaosta del Consiglio, può delegare ad un Direttore, anche non socio, la direzione dell'associazione o alcuni ambiti o mansioni direzionali.

Al presidente, e/o direttore delegato, viene anche delegato il compito di raccordo con GOEL - Gruppo Cooperativo e i suoi responsabili a livello esecutivo, nonché di accordarsi con i singoli volontari sul loro programma operativo sulla base delle richieste e delle esigenze comunicate dai responsabili esecutivi di GOEL - Gruppo Cooperativo, nel rispetto delle finalità e della natura dell'associazione.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi, convoca e presiede il Consiglio direttivo e cura l'esecuzione delle delibere da esso assunte. Nei casi di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo sottoponendoli a ratifica nella sua prima riunione.

Il Presidente del Consiglio Direttivo può delegare ad uno o più Consiglieri parte dei suoi compiti in via provvisoria o permanente.

Art.19

In caso di assenza o impedimento del Presidente, ne fa le veci il Vice-Presidente e in mancanza di questi, il consigliere più anziano in carica e in caso di parità, il consigliere più anziano d'età. Nei confronti dei terzi la firma del sostituto fa prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Organo di Controllo

Art.20



L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art.2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art.2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art.31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Bilancio

Art.21

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale che avrà competenza per anno solare, con decorrenza dal primo gennaio e termine il 31 dicembre di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro Unico Nazionale del terzo settore.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art.2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Al ricorrere dei requisiti previsti dall'articolo 14 del Codice del Terzo Settore, l'associazione deve:

- pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio

sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati. (comma 2, art.14 Codice del terzo settore);
- redigere, depositare presso il Registro Unico Nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale (comma 1, art.14 Codice del terzo settore).

Art.22

Libri

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: richiesta scritta al Presidente con preavviso di trenta giorni.

Art.23

Volontari e lavoro retribuito

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art.17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.ro 117. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia



necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari.

Art.24

Scioglimento

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art.25

Norme finali e di rinvio

Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associative, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Fino all'operatività del Registro unico nazionale Terzo settore continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro regionale delle ODV. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'art.101 del Codice del Terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.

bre 2020, intervenendo ove opportuno in atti notarili per la verifica delle condizioni di legge e del patrimonio minimo, come previsto dall'art.22 comma 1bis, del citato decreto;

3) di autorizzare il Presidente ad apportare alle odierne delibere e all'allegato statuto, le eventuali modifiche che fossero richieste per tutti i successivi adempimenti dalle pubbliche autorità competenti, ivi compresa l'Agenzia delle Entrate, e pertanto ogni tipo di modifica necessaria o anche solo opportuna per l'iscrizione dell'Associazione nel Registro Nazionale Unico del Terzo Settore o per qualsivoglia altro adempimento di natura fiscale.

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'articolo 82 comma 3 e 5 del d. lgs. n.117 del 3 luglio 2017 modificato dal d. lgs. n.105 del 3 agosto 2018.

Non essendovi altro da deliberare e non avendo alcuno degli intervenuti chiesto la parola, il Presidente, proclamati i risultati delle votazioni, dichiara sciolta la seduta essendo le ore diciassette e minuti venti.

Di quest'atto, in parte dattiloscritto da me notaio ed in parte scritto di mio pugno, unitamente agli allegati, ho io notaio dato lettura, presente l'Assemblea, alla comparente la quale lo dichiara conforme alla sua volontà.

Il presente atto viene da me notaio sottoscritto alle ore diciassette e minuti cinquanta.

Consta di due fogli occupati in pagine cinque per intero e parte della presente.

F.to: dott. Marcella Clara Reni notaio L.S.

Copia conforme all'originale composta da ventuno facciate.

Si rilascia per uso CONSENTITO DALLA LEGGE

Palmi, 28 maggio 2021

dott. M. Clara Reni

